



COMUNE DI RUSSI
(Ravenna)

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 16/6/1991
Modificato con deliberazione consiliare n. 167 del 26/9/1991
(CO.RE.CO. provv. N. 4326 e n. 5972 del 21/10/1991 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 79 del 15/11/1991)

Modificato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 3 del 16/2/1995 e n. 38 del 17/3/1995
(controllate dal CO.RE.CO. nelle sedute del 13/3/1995 e 03/04/1995 con ordinanze prot. n. 95/007748 e n. 95/011654)

Modificato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 13/04/2000
(controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 27/04/2000 prot. 004384/2000)

Modificato e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 21.5.2013

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1) AUTONOMIA
- ART. 2) FINALITÀ
- ART. 3) ELEMENTI COSTITUTIVI
- ART. 4) FUNZIONI
- ART. 5) PROGRAMMAZIONE

PARTE I - DIRITTI DEI CITTADINI

- ART. 6) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
- ART. 7) FORME ASSOCIATIVE E ALBO COMUNALE
- ART. 8) CONSIGLI DI ZONA E ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
- ART. 9) CONSULTE
- ART. 10) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- ART. 11) REFERENDUM CONSULTIVO
- ART. 12) DIFENSORE CIVICO
- ART. 13) INFORMAZIONE – ACCESSO AI PROCEDIMENTI – TRASPARENZA
- ART. 14) ALBO PRETORIO

PARTE II - ORDINAMENTO

- ART. 15) ORGANI DEL COMUNE
- ART. 16) CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 17) ELEZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- ART. 18) ATTRIBUZIONI
- ART. 19) LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
- ART. 20) FUNZIONAMENTO
- ART. 21) COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 22) CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 23) ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI
- ART. 24) GRUPPI CONSILIARI
- ART. 25) CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 26) IL SINDACO
- ART. 27) CESSAZIONE DALLA CARICA
- ART. 28) COMPETENZE
- ART. 29) VICE SINDACO
- ART. 30) DELEGA
- ART. 31) LA GIUNTA COMUNALE
- ART. 32) ATTRIBUZIONI
- ART. 33) FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 34) DURATA IN CARICA
- ART. 35) MOZIONE DI SFIDUCIA
- ART. 36) REVOCA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

PARTE III - UFFICI E PERSONALE

- ART. 37) PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 38) SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO

PARTE IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

- ART. 39) FORME DI COLLABORAZIONE
- ART. 40) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- ART. 41) ACCORDI DI PROGRAMMA
- ART. 42) LE CONVENZIONI CON ENTI LOCALI

PARTE V - FINANZA E CONTABILITÀ

- ART. 43) FINANZA LOCALE
- ART. 44) BILANCIO COMUNALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE
- ART. 45) CONTROLLO DI GESTIONE
- ART. 46) ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI
- ART. 47) REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 48) REVISIONE DELLO STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1) AUTONOMIA

1. Il comune di Russi, nell'ambito della Repubblica Italiana una e indivisibile, è ente territoriale autonomo che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove benessere sociale e sviluppo culturale ed economico secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato, della regione e del presente statuto.

ART. 2) FINALITA'

1. Il comune persegue:
 - a) la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, la cultura della pace ed il ripudio di ogni forma di razzismo per estendere e consolidare i valori di giustizia, di libertà e di democrazia secondo lo spirito dell'art. 3 della Costituzione italiana;
 - b) l'uguaglianza di tutti i cittadini per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali provvedendo alla tutela dei più deboli con un atteggiamento improntato alla solidarietà, alla tolleranza, al pluralismo e all'integrazione multietnica;
 - c) la valorizzazione del patrimonio storico culturale e della tradizione popolare locale;
 - d) la tutela della persona e della vita umana, la valorizzazione del ruolo sociale della famiglia, della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
 - e) l'individuazione di azioni positive per l'attuazione del diritto al lavoro stimolando e favorendo le capacità imprenditoriali ed economiche della comunità locale nel rispetto dell'interesse collettivo, dell'utile sociale e della vocazione propria del territorio;
 - f) la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa anche tramite forme di democrazia partecipata e diretta;
 - g) la tutela della salute, dell'ambiente e la valorizzazione del territorio anche tramite iniziative di informazione, formazione e confronto con i cittadini;
 - h) lo sviluppo e l'incentivazione del libero associazionismo e del volontariato;
 - i) il raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità ed efficienza della gestione e dell'efficacia dell'azione. Le finalità saranno perseguite nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività amministrativa;
 - l) L'obiettivo della progressiva riduzione dei rifiuti.
2. Il comune riconosce che l'acqua è un bene comune, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto.
3. Il comune sostiene la cooperazione e la solidarietà a livello nazionale ed internazionale ed affronta i problemi di integrazione civile e culturale secondo principi di giustizia e reciproca tolleranza, sostiene inoltre l'affermarsi di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
4. Il comune, secondo i principi e con le modalità previste dall'art. 2, comma 5, della legge 10 aprile 1991 n. 125, adotta iniziative tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra entrambi i sessi. Organizza tempi e modalità della

vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, la presenza di uomini e donne negli organi collegiali del comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

ART. 3) ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il territorio del comune di Russi è costituito dalla città di Russi, suo capoluogo, dai centri abitati di Godo e S.Pancrazio, dalle località di Pezzolo, Chiesuola, Prada di Russi e Cortina.
2. La circoscrizione territoriale del comune può essere modificata con legge della regione, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
3. Formano la popolazione del comune coloro che hanno la residenza nel territorio comunale.
4. Sede del comune è il palazzo comunale sito nel capoluogo. Gli organi elettivi possono tuttavia riunirsi anche in sedi diverse.
5. Il comune di Russi ha come segni distintivi lo stemma ed il gonfalone.
6. Il titolo di città ed il relativo stemma sono stati conferiti al comune con Regio Decreto in data 16 giugno 1878. Lo stemma è dettagliatamente descritto nelle Lettere Patenti del 28 ottobre 1878 conservate in originale nell'archivio storico del comune.
7. Lo stemma ed il gonfalone sono custoditi nella sede della residenza comunale.
8. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

ART. 4) FUNZIONI

1. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio in modo particolare nei settori della sicurezza sociale, della tutela dell'ambiente, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e del benessere dei cittadini salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi in ambiti territoriali adeguati, ricerca forme di cooperazione con gli altri comuni e le province.
3. La comunità di Russi, nel rispetto della tradizione che la caratterizza, riconosce come propri i principi della cooperazione e della solidarietà con le popolazioni di altri comuni, anche stranieri, con i quali è possibile individuare nuove forme di collaborazione. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso forme di gemellaggio.

4. Il comune è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalla legge dello Stato e dalla regione; secondo i principi di sussidiarietà svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

ART. 5) PROGRAMMAZIONE

1. Il comune per realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità agli indirizzi ed ai piani programmatici regionali e provinciali.
2. Ricerca inoltre, a tutela della propria comunità, la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle categorie professionali, produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. Individua nei contenuti programmatici, un uso delle risorse mirato al recupero dell'esistente, alla valorizzazione delle aree di tutela ed alla riconversione degli insediamenti a forte impatto ambientale.
4. Individua nella programmazione degli investimenti, quali valori primari, la tutela della salute dell'ambiente ed il recupero del patrimonio storico ed artistico.

PARTE I - DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 6) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il comune promuove, anche su base territoriale, organismi di partecipazione all'attività amministrativa del comune.
2. Il comune valorizza tutte le forme associative presenti sul territorio favorendo la realizzazione di manifestazioni ed iniziative mediante agevolazioni disciplinate da apposite norme regolamentari o da convenzioni. Può individuare altresì ulteriori forme consultive articolate sia per zone che per ambiti di interesse.
3. Il comune si propone di organizzare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forme associative e del volontariato alla gestione dei servizi.
4. Con regolamento è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione ed i rapporti di questi con il comune.

ART. 7) FORME ASSOCIATIVE E ALBO COMUNALE

1. Il comune nell'ambito delle finalità perseguite istituisce l'albo comunale delle forme associative ai sensi della normativa in vigore. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le forme associative devono assicurare la rispondenza delle proprie finalità ai valori ed ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, la rappresentatività degli interessi dei cittadini del comune, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

3. Le libere forme associative possono presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;
4. Le forme associative iscritte all'albo:
 - a) partecipano nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi istituiti dall'ente locale, per essere consultate nelle materie relative ai loro scopi sociali, alla gestione ed al controllo sociale dei servizi;
 - b) possono accedere alle strutture ed ai servizi che l'ente locale mette a disposizione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento;
 - c) esplicano tutte le prerogative riconosciute nel regolamento.
5. Il comune ricerca il coinvolgimento delle forme associative iscritte all'albo nella gestione dei servizi al fine di valorizzarne le potenzialità sociali e culturali.

ART. 8) CONSIGLI DI ZONA E ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

1. I consigli di zona, articolati su base territoriale, sono rappresentativi delle esigenze delle rispettive popolazioni nell'ambito dell'unità del comune. Operano al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti i relativi ambiti territoriali.
2. I componenti dei consigli di zona sono designati dai residenti nell'ambito territoriale e nominati dal consiglio stesso. Restano in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale.
3. L'articolazione territoriale dei consigli, le modalità del loro funzionamento, il numero dei componenti ed i criteri per la loro designazione ed elezione sono stabiliti dal relativo regolamento.
4. Hanno facoltà, secondo le modalità definite dal regolamento, di:
 - presentare al comune proposte e petizioni;
 - convocare assemblee per la discussione di problemi riguardanti il loro territorio;
 - esprimere pareri.
5. L'amministrazione comunale mette a disposizione locali e mezzi finanziari sufficienti per garantire il funzionamento dei consigli di zona. Incarica un ufficio comunale di seguire i lavori e di fornire le necessarie collaborazioni.
6. Il consiglio comunale e la giunta possono promuovere forme di consultazioni dei cittadini al fine di acquisire pareri e proposte utili all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'attività amministrativa.

ART. 9) CONSULTE

1. Il comune può istituire consulte di settore per facilitare l'aggregazione di interessi generali determinandone l'articolazione, l'organizzazione ed il funzionamento con appositi atti regolamentari.

2. Le consulte possono:
 - a) esprimere pareri sugli atti fondamentali del comune;
 - b) formulare proposte agli organi del comune.

ART. 10) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino in forma singola o associata, ha facoltà di rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte in materia di competenza e rilevanza comunale, dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati, nei tempi previsti dal regolamento, la decisione che ne è scaturita.
3. Qualora l'istanza, proposta o petizione, sia sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti e/o domiciliati nel comune, che abbiano compiuto alla data della petizione il 16° anno d'età, il Sindaco sottopone l'oggetto alla discussione del consiglio o della giunta in relazione alla competenza di tali organi e in ottemperanza a quanto stabilito dall'apposito regolamento.
4. Alla riunione del consiglio o della giunta viene invitata con diritto di parola per illustrare le proposte una rappresentanza dei sottoscrittori.
5. I sopraindicati organi sono tenuti ad adottare apposita deliberazione sul quesito proposto ed a comunicarla formalmente agli interessati.
6. Il Sindaco può disporre ugualmente, secondo quanto stabilito dal richiamato regolamento, la discussione dell'istanza, petizione o proposta che non rechi il numero di sottoscrizioni richiesto.

ART. 11) REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza locale salvo quelle per le quali la legge non consente tale forma.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini residenti nel comune di Russi.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% dei cittadini residenti nel comune di Russi;
 - b) il consiglio comunale con deliberazione assunta con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
4. Il consiglio comunale determina in apposito regolamento i requisiti per il giudizio di ammissibilità, i tempi in cui può essere indetto il referendum, la modalità di raccolta delle firme per l'indizione del referendum, la pubblicità del provvedimento che lo indice, i modelli delle schede da utilizzare, le modalità di votazione e di

scrutinio, la ripartizione dell'ente locale in sezioni elettorali, l'accertamento dei risultati, la pubblicazione dell'esito del referendum e l'efficacia dei risultati.

ART. 12) DIFENSORE CIVICO

1. Il comune può istituire il difensore civico nelle forme previste per legge.

ART. 13) INFORMAZIONE - ACCESSO AI PROCEDIMENTI - TRASPARENZA

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure.
2. Il comune riconosce nel diritto all'informazione un presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
3. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini tutte le notizie relative all'attività del comune.
4. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti da specifici regolamenti.
5. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
6. Apposito regolamento:
 - a) assicura ai cittadini del comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione di cittadini all'attività dell'amministrazione.

ART. 14) ALBO PRETORIO

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

PARTE II - ORDINAMENTO

ART. 15) ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

ART. 16) CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del comune ed esercita il controllo sull'attività di governo del sindaco e della giunta comunale.
2. La composizione e la durata del consiglio comunale, le modalità di elezione del sindaco, dei consiglieri e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati dalla legge.
3. Nella prima seduta il consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, elegge il presidente fra i propri componenti, escluso il sindaco.
4. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva di spese cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale dichiarazione preventiva resa ai sensi della legge 445/2000 deve essere resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del comune per 15 giorni. Allo stesso modo e per lo stesso periodo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
5. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
6. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che rientrano nelle sue competenze a norma di legge.
7. I consiglieri comunali mantengono le loro prerogative sino all'elezione del nuovo consiglio comunale con le sole limitazioni di cui al comma precedente.

ART. 17) ELEZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è presieduto dal suo presidente, eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nel primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti negli scrutini successivi.
2. Il consiglio può in qualunque momento, con la stessa maggioranza con cui il presidente è stato eletto, votarne la sfiducia ed eleggerne il sostituto.
3. Il consiglio subito dopo l'elezione del presidente, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente, elegge un vice presidente, scelto tra i consiglieri di minoranza se il presidente è espressione della maggioranza o viceversa. E' escluso dalla carica di vicepresidente il sindaco.

4. Il vice presidente sostituisce con le stesse funzioni il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, dimissioni o decadenza dello stesso; partecipa alla conferenza dei capigruppo. In caso di assenza, vacanza, impedimento anche del vice presidente, le funzioni del presidente vengono svolte dal consigliere anziano.
5. Il consiglio può in qualunque momento, con la stessa maggioranza con cui il vice presidente è stato eletto, votarne la sfiducia ed eleggerne il sostituto.
6. Il presidente del consiglio esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle norme del regolamento del consiglio:
 - a) convoca e presiede il consiglio, sentito il parere del sindaco sulla data della convocazione e sui punti all'ordine del giorno, e ne modera la discussione;
 - b) convoca e presiede la riunione dei capigruppo a propria discrezione e, comunque, su richiesta di almeno due capigruppo o del sindaco.
7. Il presidente del consiglio, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un ufficio individuato e messo a disposizione.

ART. 18) ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale e provinciale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
2. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili.

ART. 19) LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione riferito all'anno precedente. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 20) FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento. Tale regolamento deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta nella successiva seduta ed in tale caso necessita la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento del consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione ed i diritti delle minoranze, con la esigenza di funzionalità del consiglio.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi particolari per cui la legge, il presente statuto o il regolamento richieda la seduta segreta.
3. Le decisioni sono prese in forma palese e per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che la legge, lo statuto o il regolamento prescrivano modalità diverse di votazione o maggioranze diverse.
4. Le sedute del consiglio comunale sono segrete quando si debbono trattare questioni che comportino apprezzamento o valutazioni sulla qualità delle persone; in tal caso anche la votazione è segreta.

ART. 21) COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, se istituite, è attribuita la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni e i criteri di partecipazione ai soggetti esterni verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 22) CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità locale.
2. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio comunale.

4. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri nei modi stabiliti dalla legge.
5. Qualora un consigliere comunale non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio comunale. A tal fine il presidente del consiglio chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per fornirle. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto il termine il consiglio, nella prima seduta successiva utile, esamina le giustificazioni addotte e se non le ritiene sufficientemente motivate, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora il consiglio consideri le giustificazioni addotte esaustive, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ne delibera l'accoglimento.

ART. 23) ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

1. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 43 D.Lgs 267/2000 ciascun consigliere secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare le interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, osservando le procedure stabilite dal regolamento consiliare;
 - c) intervenire nelle discussioni del consiglio;
 - d) ottenere dagli uffici così come previsto dall'art. 43 D.Lgs 267/2000 copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo sono presentate nel corso di ciascuna seduta del consiglio comunale.
3. Il sindaco o l'assessore da esso delegato è tenuto a rispondere alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri entro trenta giorni secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla loro presentazione.
5. Un quinto dei componenti il consiglio comunale può chiedere la convocazione del consiglio comunale su questioni determinate.
6. La richiesta di convocazione, da presentare al presidente del consiglio in forma scritta, deve indicare chiaramente l'argomento da inserire nell'ordine del giorno.
7. Il presidente del consiglio è tenuto a provvedere alla convocazione del consiglio comunale entro venti giorni dalla presentazione della richiesta; qualora entro tale data il consiglio comunale venga convocato per altri

motivi, il presidente del consiglio è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno anche l'argomento proposto dai consiglieri.

8. Un quinto dei componenti il consiglio comunale può chiedere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità degli atti della giunta comunale individuati dalla legge secondo le modalità prestabilite.

ART. 24) GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo consiliare designa il proprio capigruppo.
3. La costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei capigruppo viene comunicata al consiglio comunale che ne prende atto.
4. L'amministrazione comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari i locali e le strutture necessari per l'espletamento delle loro funzioni nell'ambito delle risorse disponibili secondo le modalità previste nel regolamento del consiglio comunale.

ART. 25) CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo, prima di ogni seduta consiliare, interviene per concordare il calendario dei lavori del consiglio, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento nonché i modi ed i tempi della discussione.
3. Le competenze, le funzioni ed i compiti dei capigruppo e le modalità di funzionamento della conferenza sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 26) IL SINDACO

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune e rappresenta l'ente.
2. Il sindaco viene eletto a suffragio diretto contestualmente al consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, svolge le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portare a tracolla.

ART. 27) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. La cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso, comporta la decadenza della giunta comunale e lo scioglimento del consiglio.
2. La giunta comunale e il consiglio comunale rimangono comunque in carica fino alla elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio e le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili ed efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
4. Il sindaco decade inoltre dalla carica in caso di scioglimento del consiglio comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

ART. 28) COMPETENZE

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale; ha la rappresentanza generale e legale dell'ente.
2. Tra le sue funzioni, oltre a quelle di Ufficiale di Governo dettate dalla legge, sono da annoverarsi le seguenti:
 - a) nomina e revoca gli assessori e fra loro il vice sindaco;
 - b) convoca e presiede la giunta comunale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - c) assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del comune; in particolare:
 - coordina e stimola l'attività dei singoli assessori e viene da questi informato su ogni iniziativa che influisce su tale indirizzo;
 - può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti specifici dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta comunale;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale;
 - e) tiene i rapporti con le amministrazioni dello Stato, con la regione, la provincia e gli altri enti pubblici;
 - f) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge;
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti.
 - h) indice i referendum popolari consultivi;
 - i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società o consorzi delle quali fa parte il comune e i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale;
 - l) può concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - n) nomina i coordinatori di aree funzionali;
 - o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi ai responsabili di settore della direzione degli stessi, delle funzioni ispettive, di consulenza, di studio e di ricerca secondo le modalità ed i

criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, nel rispetto delle professionalità e delle competenze;

- p) nomina e revoca il segretario comunale in base alle disposizioni di legge;
 - q) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;
 - r) può promuovere indagini e verifiche amministrative;
 - s) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il comune, e presso i concessionari di servizi comunali;
 - t) agisce e resiste in giudizio, previa deliberazione della giunta, in nome e per conto dell'ente;
 - u) firma le comunicazioni esterne salvo quanto affidato alla responsabilità dei dirigenti.
3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 29) VICE SINDACO

- 1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta comunale al momento della nomina.
- 2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dall'esercizio delle funzioni.
- 3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.
- 4. La qualifica di assessore anziano è assunta dal più anziano di età.

ART. 30) DELEGA

- 1. Il sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni e l'adozione degli atti nei casi previsti dalla legge.

ART. 31) LA GIUNTA COMUNALE

- 1. E' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino ad un massimo di 5.
- 2. Il sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nella nomina degli assessori garantisce la presenza di entrambi i sessi.
- 3. La carica di assessore può essere attribuita a cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Gli assessori prendono parte ai lavori del consiglio ed hanno facoltà di intervenire nel dibattito senza diritto di voto.

ART. 32) ATTRIBUZIONI

1. La giunta comunale collabora con il sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua gli indirizzi generali del consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del sindaco, del segretario generale e dei responsabili dei servizi comunali.
3. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta e, nel rispetto delle linee programmatiche di mandato e del bilancio di previsione, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

ART. 33) FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute ed i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. Il segretario ha il compito di esprimere pareri e di redigere il processo verbale della seduta con la eventuale collaborazione di personale dipendente.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco e dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Le deliberazioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario generale.

ART. 34) DURATA IN CARICA

1. La durata in carica della giunta è stabilita dalla legge.

ART. 35) MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36) REVOCA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il sindaco può revocare l'assessore con provvedimento motivato.
2. In tal caso il sindaco provvede immediatamente alla nomina di un sostituto.
3. La revoca e la nomina del sostituto sono comunicate e motivate al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. In caso di cessazione di uno o più assessori per dimissioni, decadenza o decesso, il sindaco provvede immediatamente alla sostituzione dandone motivata comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.
5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto e sono definitive ed irrinunciabili.
6. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

PARTE III - UFFICI E PERSONALE

ART. 37) PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento dei servizi viene disciplinato da apposito regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità, economia di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità in conformità alle norme vigenti in materia.
2. In particolare i principi che dovranno informare i regolamenti attuativi sono:
 - a) distinzione fra responsabilità di indirizzo e controllo e quella di gestione e conseguimento dei risultati relativi;
 - b) centralità delle esigenze dei cittadini;
 - c) flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni.
3. All'adozione del regolamento di cui al presente articolo provvede la giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

ART. 38) SEGRETARIO COMUNALE E VICESEGRETARIO

1. Il comune dispone di un segretario comunale secondo quanto stabilito dalla legge. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è previsto un vice segretario.

PARTE IV - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 39) FORME DI COLLABORAZIONE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, il comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la provincia, con la regione, con altri enti pubblici regionali o provinciali, e con privati anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

ART. 40) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il comune gestisce i servizi pubblici locali secondo le forme previste dalle norme vigenti.

ART. 41) ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, provinciale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere ed interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo (quali lo svolgimento di funzioni ed il sostegno dell'innovazione organizzativa e della valorizzazione della risorsa umana negli enti locali).
2. Gli strumenti comunali si attivano in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'amministrazione comunale.

ART. 42) LE CONVENZIONI CON ENTI LOCALI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l'espletamento di funzioni proprie o conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il comune può partecipare alle forme associative con altri enti nei modi previsti dalla legge.

PARTE V - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43) FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento finanziario del comune è riservato alla legge.
2. L'ordinamento contabile, nell'ambito della potestà regolamentare, deve uniformarsi ai principi della legge.
3. Il comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito della normativa sulla finanza pubblica.
4. Il comune, nei limiti stabiliti dalla legge, ha altresì potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili o obbligatori.
6. Al comune spettano pure le entrate di propria competenza.
7. Il comune destina le risorse di cui dispone al perseguimento delle proprie finalità individuate in un programma organico ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, garantendo nel contempo il rispetto dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
8. Il comune favorisce l'accesso agli uffici comunali privilegiando in tutti i casi la collaborazione dei cittadini.

ART. 44) BILANCIO COMUNALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge statale e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal consiglio comunale entro il tempo e secondo i principi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
3. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto, deliberato dal consiglio comunale con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 45) CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il comune applica il controllo di gestione, come testè definito, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, dal presente statuto e dai regolamenti adottati.
3. Qualora, attraverso l'attività del controllo di gestione, si accertino o comunque siano prevedibili, squilibri nella gestione di bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, l'organo esecutivo proporrà senza indugio all'organo consiliare gli opportuni provvedimenti.

ART. 46) ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 47) REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. E' istituito ai sensi di legge il revisore unico quale organo dell'ente.
2. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalla legge.

3. Per esplicitare le proprie funzioni l'organo di revisione è dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
4. Al revisore unico spetta un compenso secondo le disposizioni vigenti.
5. Il revisore unico cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni, decadenza o revoca dovuta ad inadempienza.

PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48) REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 comma 4 e 5 D.Lgs 267/2000.
2. Le proposte di cui al precedente comma almeno 30 giorni prima della convocazione del consiglio comunale sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria del comune dandone pubblico avviso nelle forme previste dal regolamento.
3. L'atto deliberativo che approva eventuali modifiche deve contenere allegato lo statuto integralmente trascritto.